CAMERA DEI DEPUTATI N. 901

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive

Presentata il 12 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema penitenziario italiano è assillato da mille problemi, ma sicuramente il più grave è rappresentato dal sovraffollamento degli istituti di pena: gli ultimi dati forniti dal Ministero di grazia e giustizia riferiscono di un numero attuale di detenuti pari a 54.284 a fronte di una capienza ottimale di circa 35.000 unità.

È necessario, pertanto, intervenire normativamente per pervenire ad un decremento del numero dei detenuti, sveltendo, per quanto riguarda gli imputati, il sistema processuale e limitando il ricorso ai provvedimenti limitativi della libertà personale.

Relativamente ai condannati con pena definitiva, appare opportuno evitare che gli stessi, quando debbono espiare pene brevi in ordine a reati di minore entità o residui di pena brevi anche per reati più gravi, vadano ad infoltire le schiere, già folte, dei detenuti. Ciò può avvenire mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 656 del codice di procedura penale nel senso indicato dalla presente proposta di legge e cioè prevedendo che il pubblico ministero, allorché deve essere eseguita una pena detentiva non superiore ad un anno, anche se pena residua di maggior pena, sospenda l'emissione dell'ordine di esecuzione fino a quando il tribunale di sorveglianza competente, al quale gli atti vanno immediatamente trasmessi, non abbia deciso se il condannato è meritevole di una delle misure alternative alla detenzione previste negli articoli 47, 47-*bis* e 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

In tal modo si eviterà che si vadano ad espiare delle pene brevi e si consentirà, a chi ne è meritevole, di beneficiare delle norme della « Legge Gozzini », benefici che, di fatto, per la lentezza delle procedure, sono negati a coloro che debbono scontare pene brevi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, non è superiore ad un anno, e si tratta di condannati per contravvenzioni e per delitti diversi da quelli indicati all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero sospende l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmette tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza competente per l'eventuale applicazione al condannato di una delle misure alternative alla detenzione indicate negli articoli 47, 47-*bis* e 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. L'esecuzione della pena rimane sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza. La presente norma non si applica ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL 12-901
Lire 500